

### DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **LOTTI, LIBERTINI, BISSO, CHERI, GIUSTINELLI, VISCONTI, RASIMELLI, ANGELIN e PINGITORE**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 LUGLIO 1984

Integrazione alla legge 10 luglio 1984, n. 292, concernente nuove norme in materia di assetto giuridico ed economico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato

ONOREVOLI SENATORI. — Con la recente legge 10 luglio 1984, n. 292, concernente « Nuove norme in materia di assetto giuridico ed economico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato » si è definita la terza fase contrattuale 1981-1983, disciplinando tematiche di rilevante valore emerse dal primo assetto giuridico del personale ferroviario, nell'intento di conferire al dipendente una funzionalità professionale più qualificata.

Tuttavia la necessità di approvare sollecitamente, dopo i pesanti ritardi accumulati, la definizione con legge del contratto ha impedito alle Camere di apportare al disegno di legge di iniziativa del Governo modifiche ed integrazioni che avrebbero anche consentito di risolvere alcuni problemi da tempo aperti e che non possono essere ulteriormente elusi.

In coerenza con quanto premesso, il presente disegno di legge si propone, con opportune integrazioni alla legge 10 luglio 1984, n. 292, di ovviare a tale situazione che, se non rimossa, darebbe luogo da un lato, ad una incertezza di effetti di alcune

norme appena approvate e perpetuerebbe, dall'altro, palesi ingiustizie nei confronti di alcune categorie di lavoratori e di pensionati dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

Onde raggiungere i predetti scopi, con l'articolo 1 del presente disegno di legge si vuole dare una interpretazione autentica delle norme vigenti in materia di promozione a primo dirigente e rendere concretamente produttivo di effetti l'articolo 11 della più volte richiamata legge 10 luglio 1984, n. 292. A tal fine esso prevede che la decorrenza giuridica del 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui si sono verificate le relative vacanze organiche è utile ai fini della successiva promozione a dirigente superiore.

L'articolo 2 è diretto ad estendere ai lavoratori ex assuntori, incaricati ed ex dipendenti da imprese appaltatrici operanti nell'ambito delle Ferrovie dello Stato e attualmente inquadrati, a seguito di vari provvedimenti di legge, nei ruoli organici dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, gli importi fissati dall'articolo 4, pri-

mo comma, della legge 1° luglio 1982, numero 426. È utile in proposito ricordare che al suddetto personale è già stato riconosciuto e attribuito l'importo di lire 800 mensili per ogni anno di servizio prestato nelle precedenti qualifiche e che il miglioramento proposto non originerà nuovi oneri, rientrando gli stessi nelle previsioni di spesa delle leggi 30 aprile 1982, n. 220, e 1° luglio 1982, n. 426.

Gli articoli 3, 4 e 5 del presente disegno di legge disciplinano l'estensione dei benefici di cui all'articolo 4 della legge 1° luglio 1982, n. 426, al personale ferroviario cessato dal servizio dopo il 30 giugno 1979 e fino al 31 dicembre 1980, periodo di vigenza del contratto-ponte definito con la legge 22 dicembre 1980, n. 885. Si tratta, in definitiva, di sanare una inammissibile disparità di trattamento riservata al solo personale in parola in quanto, come è noto, tutto il restante personale statale, anche ad ordinamento autonomo, posto in quiescenza nello stesso periodo, è stato inquadrato negli stessi livelli retributivi previsti per il personale in servizio al 1° febbraio 1981. Giova altresì ricordare che analogo favorevole trattamento è stato esteso, a seguito di un semplice parere favorevole del Ministro del tesoro, anche al personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato con qualifica dirigenziale.

La questione che con gli articoli 3, 4 e 5 del presente disegno di legge si propone di risolvere è di antica data e ripetutamente è stata oggetto di esame sia da parte del Governo che del Parlamento, con relativa assunzione di impegni per una positiva soluzione senza che gli stessi sino ad ora abbiano trovato concreto riscontro in ade-

guati provvedimenti. È opportuno in proposito riportare integralmente la risposta che il 6 aprile 1984 il Ministro dei trasporti ha dato, anche a nome del Ministro del tesoro, ad una interrogazione presentata presso la Camera dei deputati:

« Al fine di addivenire all'estensione della rivalutazione del beneficio delle cosiddette 'anzianità pregresse' ai dipendenti ferroviari collocati a riposo nel periodo che va dal 1° luglio 1979 al 31 dicembre 1980 — periodo di vigenza del contratto-ponte definito con la legge 22 dicembre 1980, numero 885 — è stato presentato alla Camera dei deputati, come è noto, il disegno di legge recante il n. 1327, che tende a risolvere, in via legislativa, la sperequazione economica determinatasi in danno del contingente di personale in questione, mediante l'attribuzione di detto beneficio al personale ferroviario in servizio al 1° gennaio 1981, ai sensi dell'articolo 4 della legge 1° luglio 1982, n. 426.

Con ciò si è, appunto, ottemperato ad un preciso impegno assunto nel contesto dell'accordo siglato il 25 novembre 1983 con le organizzazioni sindacali di categoria, a definizione della terza fase contrattuale 1981-1983 ». Ma, come richiamato in premessa, il disegno di legge d'iniziativa del Governo, recante il n. 1327 della Camera dei deputati e divenuto legge 10 luglio 1984, n. 292, a seguito dell'approvazione del Senato, ha eluso ancora una volta le attese del personale ferroviario interessato. È perciò urgente rimuovere tale situazione che presenta aspetti di palese iniquità.

Il disegno di legge riveste evidente carattere di urgenza e se ne raccomanda perciò una sollecita approvazione.

**DISEGNO DI LEGGE****Art. 1.**

La decorrenza giuridica del 1° gennaio attribuita ai sensi dell'articolo 11 della legge 10 luglio 1984, n. 252, è utile ai fini del compimento dei tre anni di effettivo servizio richiesto per la successiva promozione a dirigente superiore.

**Art. 2.**

Ai fini dell'attribuzione degli importi previsti al primo comma dell'articolo 4 della legge 1° luglio 1982, n. 426, fra le modificazioni ed integrazioni alla legge 6 febbraio 1979, n. 42, di cui al terzo comma del suddetto articolo 4 della legge 1° luglio 1982, n. 426, deve intendersi ricompreso anche l'articolo 10 della legge 30 aprile 1982, n. 220.

**Art. 3.**

Ai soli effetti della rideterminazione della pensione, a carico del Fondo pensioni per il personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, il beneficio di cui al primo comma dell'articolo 4 della legge 1° luglio 1982, n. 426, è esteso d'ufficio, negli importi ivi indicati, al personale ferroviario, escluso quello rivestito di qualifica dirigenziale, in servizio alla data del 30 giugno 1979, cessato dal servizio dopo tale data e fino a tutto il 31 dicembre 1980.

Le pensioni rideterminate ai sensi del precedente comma sono attribuite con effetto dal 1° gennaio 1981.

**Art. 4.**

Ai fini dell'attribuzione degli importi di cui al precedente articolo 3, per la quale l'articolo 4 della legge 1° luglio 1982, n. 426, prevede la presentazione di apposita doman-

da, il termine perentorio di 120 giorni per la presentazione della domanda stessa, con le modalità in tale articolo previste, decorre dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 5.

All'onere annuo derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 68 miliardi, si provvede mediante corrispondente riduzione del capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1984, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento « Miglioramenti economici ai pubblici dipendenti ».

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.